

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

34.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);	
Disegno di legge: (Discussione e approvazione):		Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419);	
Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare Adriatico (3968)	3	Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649);	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 4	Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749)	5
Lenoci Claudio, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	4	Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i>	5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Martini Maria Eletta, <i>Relatore</i>	3	Crippa Giuseppe	7, 10, 12, 13, 14
Votazione nominale:		Masina Ettore	8, 9, 10
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	5	Mastella Mario Clemente, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> .	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Disegno e proposte di legge: (Seguito della discussione e rinvio):		Ronchi Edoardo	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);		Zamberletti Giuseppe ...	7, 8, 10, 12, 13, 14, 15
Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);			

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ELIO GABBUGGIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, l'onorevole Alessi sostituisce l'onorevole Forlani.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare Adriatico (3968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare Adriatico ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 11 ottobre, parere favorevole sul provvedimento.

Comunico altresì che la Commissione bilancio ha espresso, in data 8 novembre, parere favorevole a condizione che venga sostituito l'articolo 3 con il seguente:

« 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale" e, quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali" ».

L'onorevole Martini ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIA ELETTA MARTINI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame è predisposto in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 ed è relativo alla salvaguardia dagli inquinamenti delle acque e delle zone costiere dell'Adriatico nell'ambito di un preciso programma di ricerca.

Il problema che si vuol risolvere è diventato assai rilevante anche a seguito dell'ultimo grave inquinamento dell'Adriatico. Il programma di ricerca — illustrato nella relazione tecnica allegata al provvedimento al nostro esame — comporta una spesa complessiva pari alla somma di 2.400 milioni di lire nel triennio 1990-1992.

Relativamente all'articolo 3 preannuncio la presentazione di un emendamento che recepisce il parere della Commissione bilancio circa la modulazione dello stanziamento in questione.

Con questa modifica raccomando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 600 milioni annui per gli esercizi finanziari dal 1989 al 1992 per il finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare sull'Adriatico in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mar Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 992.

(È approvato).

ART. 2.

1. L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo 1 può essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'amministrazione dello Stato. Dette convenzioni sono stipulate ed approvate dal Ministero degli affari esteri, d'intesa, a seconda dei casi, con i Ministeri della marina mercantile, dell'ambiente e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. All'onere di lire 600 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1989-1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Martini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale » e, quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1

CLAUDIO LENOCI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo è favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare Adriatico (3968):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alessi, Bianco, Cervetti, Ciabbari, Colombo, Crescenzi, Crippa, Duce, Foschi, Gabbuggiani, Gangi, Gunnella, Lauricella, Mammone, Marri, Martini, Masina, Napoli, Orsini Bruno, Pajetta, Piccoli, Radi, Raffaelli, Rutelli, Sarti, Serafini Anna Maria.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito

dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649); Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico », e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini ed altri: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Ricordo che nella seduta dell'8 novembre abbiamo approvato l'articolo 15 del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale).

1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro. Il suddetto decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, *con le seguenti:* Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

16. 1.

Il Relatore.

Sostituire le parole: del commercio con l'estero di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro *con le seguenti:* della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

16. 2.

Crippa, Marri.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è favorevole agli identici emendamenti 16. 1, del relatore, e Crippa e Marri 16. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 16. 1 e 16. 2.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Avverto che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 16-bis.

(Contributo al fondo per la riconversione).

1. Le imprese iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 3 sono tenute a versare l'1 per cento del fatturato annuo della produzione al Fondo per la riconversione dell'industria produttrice di materiale di armamento.

2. Tale fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e può finanziare mutui agevolati, contributi sugli interessi e contributi diretti alle imprese per l'attuazione di piani di riconversione, parziale o totale, da produzione di materiali di armamento ad altro tipo di produzione.

16. 0. 1.

Ronchi, Capanna, Salvoldi, Andreis.

ART. 16-ter.

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvederà ad istituire una Commissione per la riconversione dell'industria di materiale d'armamento, con il compito di:

a) realizzare un osservatorio permanente sulla struttura dell'attività produttiva impegnata nella costruzione di materiale d'armamento;

b) predisporre piani per la riconversione, individuando indirizzi, metodologie, possibilità economiche e tecniche onde

consentire, con il minor costo possibile e con la più alta possibilità di sbocchi di mercato, il passaggio a produzioni civili;

c) elaborare programmi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il reimpiego del personale in attività non militari.

2. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri disciplinerà, sentite le competenti commissioni della Camera e del Senato, la composizione, le modalità operative e la durata della presente Commissione.

16. 0. 2.

Ronchi, Salvoldi, Capanna, Andreis.

EDOARDO RONCHI. L'articolo aggiuntivo 16. 0. 1 è diretto ad introdurre il tema della riconversione dell'industria bellica e dei modi di finanziarla. Preciso che vi possono essere diversi approcci a tale problema. Il primo, più radicale e pacifista, che considera tale tipo di industria in maniera negativa, per il fatto che produce armi. Vi può essere tuttavia una visione del problema legata strettamente al provvedimento in esame. In altri termini, può avvenire che a causa di divieti posti dall'applicazione delle norme che andiamo ad approvare, le aziende non possono esportare quote significative della loro produzione di armi. Penso allora che rientri nella logica del provvedimento prevedere una serie di interventi che consentano a queste imprese di riconvertirsi, offrendo garanzie per quanto riguarda l'occupazione.

In particolare, proponiamo di istituire un fondo, presso la Presidenza del Consiglio, in cui venga versato l'un per cento del fatturato annuo della produzione delle imprese produttrici di materiale d'armamento.

PRESIDENTE. Come relatore, mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo Ronchi ed altri 16. 0. 1.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Sono contrario all'articolo aggiuntivo illustrato dal collega Ronchi. Infatti, spetta alla Commissione attività produttive, con un apposito provvedimento, valutare e decidere in merito al problema della riconversione industriale dell'industria bellica: è in quella sede che devono essere considerati gli aspetti finanziari e organizzativi della questione, che è di carattere interno, non internazionale.

Per quanto riguarda l'*export*, all'articolo 7 diamo una risposta alla regolamentazione sul mercato internazionale dei prodotti derivanti dall'industria militare, da utilizzare tuttavia per usi civili. Pertanto, i problemi relativi alla ristrutturazione interna del settore devono essere risolti nell'ambito del provvedimento all'esame della Commissione attività produttive.

GIUSEPPE CRIPPA. L'articolo aggiuntivo presentato dal collega Ronchi non mi convince fino in fondo e ne spiego brevemente le ragioni. Ricordo che in sede di discussione dell'articolo 1, dopo una discussione che ha anche assunto il tono di uno scontro politico, ci siamo trovati alla fine concordi nell'inserire in questo provvedimento il principio della riconversione e della differenziazione produttiva. Su tale materia abbiamo poi effettuato ulteriori precisazioni, anche vincolando il Governo, con le norme di cui all'articolo 7.

Concordo con lo spirito della proposta del collega Ronchi che sembra dare una risposta alle esigenze di concretizzare questi impegni, ma ritengo che tale risposta debba essere data da un altro provvedimento che è sostenuto con particolare energia da tutte le forze politiche e il cui esame, già avviato al Senato, sarà ripreso in quella sede subito dopo l'approvazione della legge finanziaria.

Preannuncio pertanto, a nome del mio gruppo, l'astensione sull'articolo aggiuntivo Ronchi ed altri 16. 0. 1, per sottoli-

neare l'importanza della sollecitazione a porre attenzione al problema, ritenendo tuttavia che vi siano altri strumenti atti a risolverlo, probabilmente in tempi concomitanti con l'approvazione definitiva di questo provvedimento.

ETTORE MASINA. Ritengo il problema della riconversione dell'industria bellica così importante che, contestualmente al provvedimento che stiamo esaminando, ne ho presentato uno relativo proprio a questa materia. Pertanto, anch'io mi asterrò sull'emendamento Ronchi, perché ho addirittura il timore che possa avere risultati controproducenti.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. È vero, bisognerebbe vendere più armi per riconvertire!

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ronchi ed altri 16. 0. 1, sul quale si sono dichiarati contrari relatore e Governo, importa un pronunciamento della V Commissione bilancio, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Ronchi ed altri 16. 0. 2.

EDOARDO RONCHI. Ho presentato questo articolo aggiuntivo per le medesime considerazioni di quello precedente.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Preannuncio il mio voto contrario a questo articolo aggiuntivo.

ETTORE MASINA. Prego l'onorevole Ronchi di ritirare l'articolo aggiuntivo 16. 0. 2 che riproduce, quasi alla lettera, sia il comma 3 dell'articolo 5, sia l'articolo 7, relativo all'ufficio di coordinamento delle attività esportative, ai fini di studiare l'utilizzazione della produzione bellica presso il settore industriale.

EDOARDO RONCHI. Mantengo il mio articolo aggiuntivo, anzi la citazione del

collega Masina ha rafforzato il mio convincimento; la materia in questione, regolata dalle norme cui ha fatto riferimento l'onorevole Masina, deve essere a mio avviso precisata per una migliore utilizzazione della stessa.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario all'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ronchi ed altri 16. 0. 2, contrari relatore e Governo.
(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Lista dei materiali).

1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare al Ministero della difesa la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di riservatezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: al Ministero della difesa *con le seguenti:* presso la Commissione di cui all'articolo 3-bis.

17. 1.

Marri, Crippa.

Sostituire la parola: riservatezza *con la seguente:* segretezza.

17. 2.

Il Governo.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento Marri e Crippa 17. 1 e all'emendamento 17. 2 presentato dal Governo.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'emendamento Marri e Crippa 17. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marri e Crippa 17. 1, favorevoli relatore e Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 17. 2.

EDOARDO RONCHI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento del Governo.

ETTORE MASINA. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento 17. 2 presentato dal Governo che, a mio avviso, si pone nella direzione contraria alla lotta che è stata svolta contro il segreto di Stato dalle forze pacifiste. Queste ultime, infatti, si sono battute affinché la questione del segreto di Stato venisse accantonata, anzi completamente demolita. In questo senso considero un passo indietro, rispetto al testo del Comitato ristretto, quello che ci viene proposto dal Governo.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei far presente che, almeno ad avviso del Governo, è più corretto parlare di segretezza in una legge che impegna il Ministero della difesa alla classifica di una lista di materiali di armamento oggetto di esportazione. Il termine riservatezza, sempre ad avviso del Governo, è discrezionale e quindi meno garantista. Ricordo che in passato l'ufficio chiamato « affari riservati » del Ministero della difesa è stato bollato come uno dei più nefasti. Mi sembra che il concetto di riservatezza possa « nascondere » molti più segreti che non quello di segretezza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 17. 2, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri).

1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonché sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni.

2. Per le operazioni che prevedono la consegna « franco fabbrica » o « franco punto di partenza », gli esportatori sono obbligati a notificare al Ministero del commercio con l'estero la data e le modalità della consegna, fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere e/o vettore incaricato dell'operazione. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le operazioni che prevedono la consegna « franco fabbrica » o « franco

punto di partenza », gli esportatori sono obbligati a notificare al Ministero del commercio con l'estero la data e le modalità della consegna, ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonché sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. La documentazione e le dichiarazioni dovranno essere conservati negli atti all'esportatore per dieci anni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'amministrazione dello Stato.

18. 1.

Ronchi, Salvoldi, Andreis, Capanna.

Al comma 2, sostituire le parole: notificare al Ministero del commercio con l'estero con le seguenti: comunicare contestualmente ai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze.

18. 2.

Crippa, Marri.

EDOARDO RONCHI. Con l'emendamento 18. 1 intendiamo precisare che per le operazioni che prevedono la consegna « franco fabbrica » o « franco punto di partenza », gli esportatori sono obbligati a notificare al Ministero del commercio con l'estero la data e le modalità di consegna e ogni utile indicazione « sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonché sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto ». Prevediamo altresì che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'amministrazione dello Stato.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Ritengo che la proposta di modifica del collega Ronchi possa ingenerare un'incertezza interpretativa per quanto riguarda il tempo di presentazione della dichiarazione. A mio avviso, nel caso di eventuali variazioni intervenute durante il trasporto, tale dichiarazione dovrebbe essere successiva, non potendosi preventivamente conoscere

le variazioni che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore. Sarebbe pertanto opportuno precisare che la notifica è effettuata ad operazione avvenuta. In ogni caso, sarei più favorevole a non modificare il testo.

GIUSEPPE CRIPPA. Sono favorevole all'emendamento Ronchi ed altri.

ETTORE MASINA. Anch'io voterò a favore dell'emendamento Ronchi ed altri, che tuttavia dovrebbe essere migliorato dal punto di vista lessicale.

PRESIDENTE. Sono contrario all'emendamento Ronchi ed altri 18. 1, mentre mi dichiaro favorevole all'emendamento Crippa e Marri 18. 2.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi ed altri 18. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Marri 18. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Utilizzo delle autorizzazioni).

1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato:

a) a comunicare tempestivamente al Ministero del commercio con l'estero la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al Ministero del commercio con l'estero: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'Ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.

La proroga di ulteriori novanta giorni può essere concessa dal Ministro del commercio con l'estero, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 6, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.

2. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1 lettera b), il Comitato di cui all'articolo 6 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione adottati.

3. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sicché il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma precedente, non possono essere accordate proroghe all'autorizzazione cui si riferisce la Commissione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: Ministro del commercio con l'estero con le seguenti: Ministro degli affari esteri.
19. 1.

Marri, Crippa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Fino a che il comitato di cui all'articolo 6 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione adottati, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.
19. 2.

Ronchi, Salvoldi, Capanna, Andreis.

Al comma 3, sopprimere le parole: salvo il caso di giustificazione di cui al comma precedente.

19. 3.

Capanna, Ronchi, Salvoldi, Andreis.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Alle rappresentanze diplomatiche italiane è fatto carico di controllare l'arrivo a destinazione dei materiali di cui alla presente legge, nonché l'effettivo rispetto dell'uso finale, dandone conferma al Ministro degli affari esteri.

19. 4.

Crippa, Masina.

In qualità di relatore, mi dichiaro favorevole agli emendamenti Marri e Crippa 19. 1 e Ronchi ed altri 19. 2.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marri e Crippa 19. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi ed altri 19. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Capanna ed altri 19. 3.

EDOARDO RONCHI. Con l'emendamento 19. 3 si vuole rendere più chiara la normativa dell'articolo in questione. Il richiamo esplicito al comitato di cui all'articolo 6 è rafforzativo del parere di cui all'articolo 6, comma 3.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, prego i presentatori di voler ritirare quest'emendamento che mi sembra superfluo, pur se non in contrasto con la normativa al nostro esame.

EDOARDO RONCHI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Crippa e Masina 19. 4.

GIUSEPPE CRIPPA. Con il nostro emendamento 19. 4 vogliamo rendere effettiva l'azione di controllo e di verifica delle autorità diplomatiche italiane relativamente all'arrivo e alla destinazione dei materiali di cui al provvedimento che stiamo elaborando.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Si tratta di un aspetto da definire in sede regolamentare. Non mi sembra opportuno caricare di attività le rappresentanze diplomatiche italiane. L'eventuale controllo e vigilanza svolti dalla diplomazia implicherebbero aspetti assai delicati che non credo opportuno regolare con il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere contrario a questo emendamento che si riferisce ad una attività specifica del Ministero degli esteri.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario a quest'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Masina 19. 4, contrari relatori e Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 19, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Seminari e soggiorni di studio e visite).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: può autorizzare, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro della difesa.
20. 1.

Il Governo.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento 20. 1 presentato dal Governo.

EDOARDO RONCHI. Dichiaro di votare contro l'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 20. 1 del Governo, favorevole il relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Divieti a conferire cariche).

1. I dipendenti pubblici e civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di due anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, o direttore generale in imprese operanti nel settore degli armamenti.

2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3.

Ricordo che la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole a condizione che: « all'articolo 21 l'incompatibilità ivi prevista sia estesa anche ai casi di conferimento di incarichi di consulenza ai medesimi destinatari e con le stesse modalità di cui all'articolo medesimo ».

All'articolo 21, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: di due anni successivo alla cessazione del rapporto stesso *con le seguenti:* di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso.

21. 1.

Ronchi, Andreis, Capanna, Salvoldi.

Al comma 1, dopo la parola: generale, *aggiungere le seguenti:* e incarichi di consulenza.

21. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono fatte salve le funzioni di carattere specificamente tecnico operativo.

21. 3.

Zamberletti, Piccoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché incarichi di collaborazione a qualunque titolo.

21. 4.

Masina, Crippa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stessi inoltre non possono, per un periodo di cinque anni, svolgere

attività di intermediazione commerciale per l'esportazione di materiali di armamento, né fornire alcun tipo di collaborazione retribuitiva ad aziende operanti nel settore della produzione di armamenti.

21. 5.

Ronchi, Andreis, Salvoldi, Capanna.

In qualità di relatore esprimo parere favorevole all'emendamento Ronchi ed altri 21. 1.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Anche il Governo è favorevole a quest'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi ed altri 21. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Per quanto riguarda l'emendamento del relatore 21. 2 desidero far presente che la materia degli incarichi e delle consulenze deve essere ben analizzata poiché un divieto generalizzato potrebbe colpire esigenze specifiche di competenze tecniche ed operative. Basti pensare, per esempio, ai collaudatori del settore aeronautico; l'industria si serve di ex piloti dell'aviazione militare. Un divieto ad utilizzare tale personale renderebbe difficile il reperimento di collaudatori se non rivolgendosi a paesi stranieri quali la Francia.

Allo scopo di salvaguardare tali esigenze, che potrebbero riguardare anche il settore delle progettazioni navali, che richiede consulenze differenti da quelle economiche e commerciali, ho presentato l'emendamento 21. 3.

GIUSEPPE CRIPPA. Sono d'accordo con quanto esposto dal collega Zamberletti.

EDOARDO RONCHI. Le argomentazioni svolte dall'onorevole Zamberletti non mi

convincono, né mi convince la formulazione dell'emendamento 21. 3 che non mi sembra si riferisca specificamente agli incarichi di consulenza.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Ricordo che in sede di Comitato ristretto non avevamo affrontato il problema proprio per la difficoltà di distinguere il carattere delle consulenze e impedire il passaggio di certo personale nel *management* dirigenziale. Ma il discorso non riguarda certo il pilota che fa il collaudatore!

PRESIDENTE. Tuttavia occorre recepire la condizione posta dalla Commissione lavoro.

GIUSEPPE CRIPPA. Il problema delle consulenze va affrontato perché, onorevole Zamberletti — mi rivolgo a lei perché conosce meglio di me il settore — l'esercizio delle funzioni che abbiamo elencato da parte di personale che proviene dall'esperienza di carattere militare o relativa comunque ai problemi dell'*import-export*, non si configura mai come un incarico preciso. Il meccanismo sempre usato, e che si continuerà ad usare se non prevediamo un'esclusione precisa, è proprio quello della consulenza.

Ritengo pertanto giusta l'osservazione della Commissione lavoro. Se vogliamo evitare queste collaborazioni spurie, dobbiamo affrontare il problema della consulenza. Occorre tuttavia valutare le osservazioni dell'onorevole Zamberletti. In altri termini, per quanto riguarda mansioni specificamente tecniche, deve esservi la possibilità di una collaborazione. Bisognerebbe pertanto evitare l'esclusione di consulenze per quanto riguarda campi specificamente tecnico-operativi, come per esempio il collaudo dei materiali. In tal modo, rendiamo la norma più precisa. Non andrei oltre, altrimenti rientra dalla finestra quello che abbiamo fatto uscire dalla porta.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Vi possono essere anche collaborazioni per quanto riguarda le attività progettuali, quelle relative alla cantieristica per esempio.

GIUSEPPE CRIPPA. È opportuno allora precisare che si tratta di incarichi di consulenza relativi a progettazioni e collaudi, escludendo tutta la parte commerciale.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova formulazione dell'emendamento 21. 3:

Al comma 1, dopo la parola: generale, aggiungere le seguenti: fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi.

Sono dell'avviso che l'approvazione degli emendamenti 21. 2 e 21. 3, nella nuova formulazione, renderebbe possibile soddisfare le esigenze che sono state richiamate.

Pongo in votazione l'emendamento 21. 2, da me presentato.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zamberletti e Piccoli 21. 3, come riformulato.
(È approvato).

GIUSEPPE CRIPPA. Ritiro il mio emendamento 21. 4.

EDOARDO RONCHI. Anch'io ritiro l'emendamento 21. 5, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare all'esame del capo VI del provvedimento riguardante le sanzioni.

GIUSEPPE CRIPPA. La Commissione giustizia, dopo aver espresso il suo ragionamento critico rispetto al testo, ha posto talune condizioni, sottolineando, tra l'altro, l'irrisorietà delle pene previste.

Le osservazioni della II Commissione devono essere dunque tradotte in emendamenti; non so se il relatore ha già provveduto a questo riguardo, altrimenti tecnicamente non è possibile procedere nell'esame del provvedimento. Si potrebbe anche provvedere ad una loro immediata stesura, ma ritengo che ciò non sia consigliabile, poiché l'argomento richiede una certa competenza giuridica e penale. Da parte nostra, ci riserviamo di predisporre tali emendamenti quanto prima; in ogni caso, una volta introdotte le modifiche suggerite, si procederà in modo celere.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Concordo con l'onorevole Crippa, poiché dobbiamo

evitare di introdurre disposizioni non adeguate dal punto di vista tecnico.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 12 dicembre 1989*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO